

15443121



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Rel. Consigliere

Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

Oggetto

LIQUIDAZIONE
DIFENSORE
D'UFFICIO

Ud. 05/03/2021 -
CC

R.G.N. 19995/2020

Don 15443
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19995-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio (omissis) , rappresentato e difeso da se

stesso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (omissis) , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso l'ordinanza N. R.G. 984/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 03/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che:

- il giudizio trae origine dalla richiesta di compenso da parte dell'Avv. (omissis) per l'attività di sostituto del difensore d'ufficio svolta nell'ambito di un processo penale in favore di (omissis) ;
- per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, a seguito di ricorso ex art.170 DPR 115/2002, il Tribunale, con ordinanza del 3.6.2020, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'Avv. (omissis), liquidava le spese necessarie per il recupero del credito nella misura complessiva di € 600,00;
- per la cassazione della ha proposto ricorso l'Avv. (omissis) sulla base di un unico motivo;
- il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione;

Ritenuto che:

- con l'unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt.82 e 116 DPR 115/2002 e dell'art.2333, comma 2 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato i compensi per l'attività svolta per il recupero del credito in modo parziale e forfettario, senza tener conto dell'attività effettivamente svolta dal difensore, in tal modo arrecando lesione al decoro professionale;
- il motivo è fondato;
- la giurisprudenza di questa Corte (*ex multis* Cass. n. 4871/2018) ha affermato che il D.M. n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto.

- anche nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014 deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento - come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
- ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
- nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver enunciato specificamente le attività svolte dal difensore d'ufficio per il recupero del credito (richiesta del decreto ingiuntivo, notifica del decreto e dell'atto di precetto, esecuzione mobiliare, procedimento ex art.492 bis c.p.c. e esecuzione mobiliare presso terzi), ha liquidato il compenso in modo unitario ed omnicomprensivo, senza indicare le ragioni della decurtazione;
- in presenza di una nota specifica, non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma aveva l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n.20604);
- l'ordinanza impugnata va, pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Lecce in diversa composizione

P.Q.M.



accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità innanzi, al Tribunale di Lecce in diversa
composizione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile,
-2 della Corte di cassazione, in data 5 marzo 2021

14

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi - 3 GIU. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra